

(Segue esame teste: Soio Caterina)

La sera delle nozze gli sposi non furono fatti nella casa della famiglia Segret, che è vicina casa mia, ma in un'altra casa affittata per l'occasione e molto lontano da casa mia. La sera del matrimonio in casa Segret non c'era nessuno, e la casa era chiusa.

Tuttavia io incontrai, anzi, vidi il marciante da davanti la porta di casa Segret, che era aperta, così forte pensare che tale fatto avvenne il giorno successivo alle nozze. Io rimasi in maniera assolutamente certa, perché, il giorno delle nozze, la casa Segret era completamente chiusa. Nel momento in cui la sposa uscì di casa per recarsi in chiesa e cioè nelle ore sei pomeridiane. Concludendo, escluso nella maniera più assoluta, di aver visto il marciante il primo gennaio o successivamente, ed affermo di esserlo visto solo l'indomani delle nozze Bitano-Segret, mentre si trovo a parlare con frisia Accursio davanti l'uscio di casa Segret, che era illuminato essendo già sera.

S. C. S.

*[Firma]*

Soio Caterina

*[Firma]*

## PROCESSO VERBALE

di esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. di proc. pen.)

Di

L'anno millenovecento 47 il giorno 12  
del mese di Luglio alle ore

Reg. Gener.  
Uff. Istruz. o Sez. Acc.

Reg. Gener.  
Pretura

Avanti di Noi Dott. Antonino Marino  
(1) IL GIUDICE ISTRUTTORE

assistiti da il Cancelliere sottoscritto

È comparsa in seguito di <sup>(3)</sup> citazione  
al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di procedura penale viene  
fatto avvertimento dell'obbligo di dire tutta la verità e null'altro che  
la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 372 del  
Codice penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di  
parentela o d'interessi che abbia con le parti private nel procedimento  
di cui trattasi <sup>(4)</sup>.

Risponde:

Sono: Dott. Tulone Vincenzo per Antonio  
di anni 48 da Sciacce - Medicochirurgo  
indifferente

Quindi interrogato opportunamente sui fatti e le circostanze, ri-  
sponde: <sup>(5)</sup> Circa un mese addietro io e il Dott. Nebulla  
avendo appreso che Giulio Domenico e i di lui familiari  
avevano parlato circa la presenza in Sciacce di  
Marciaute Pellegrino all'epoca dell'omicidio Miraglia

(1) Giudice Istruttore, Con-  
sigliere della Sezione Istrutt.,  
Pretore, Procuratore della Re-  
pubblica e Procuratore Gene-  
rale (art. 297, 357, 391, 392,  
398 C. p. p.).

(2) Cancelliere, segretario.

(3) Citazione od avviso ver-  
bale, o presentazione sponta-  
nea (art. 353, 354 C. p. p.).

(4) Nonchè sulle altre cir-  
costanze che servano per va-  
lutare la di lui credibilità.

(5) Per il caso di testimone  
renitente, falso o reticente,  
v. art. 359 C. p. p.).


decidemmo di andare a trovare, onde chiedere che esse ci  
foste di vero -

D.R. Non ricordo da chi io abbia sentito che Giulino  
sapesse qualcosa in merito alla circostanza sopra indicata.

D.R. Io parlai col Giulino Domenico con la di lui moglie e col  
loro figlio, di cui ignoro il nome, ma che ha circa 12 o 13 anni.  
Essi, anzi fin precisamente la moglie e il figlio, mi affermarono  
in maniera sicura che il Mercante era stato presente alle  
nozze celebrate fra certa Segreto e certo Bianco. Quando  
io feci presente che tale circostanza poteva essere di grande  
valore, loro cominciarono a tentennare, dicendo che non si  
ricordavano bene -

D.R. L'episodio della giara e cioè il fatto che la moglie del Giulino  
avrebbe visto il Mercante il 1° gennaio nell'atto in cui lo  
stesso ritirava entro la propria casa una giara, io lo rivolsi  
affrettando l'interrogatorio alla sorella dell'ucciso, alla quale  
lo aveva riferito la stessa Giulino, secondo quanto mi aveva  
dichiarato la detta l'interrogatoria. Quando io richiesi alla  
Giulino notizie su tale episodio essa affermò che non  
si rammentava, anzi negò addirittura di aver visto il  
Mercante -

D.R. Uno o due giorni dopo il predetto colloquio io chiesi a Giulino  
Domenico se la di lui moglie sarebbe stata disposta a testimo-  
niare sulla presenza del Mercante alle nozze - Bianco - Seg-  
to, ed egli rispose negativamente - dicendo che la  
moglie non si rammentava bene e non era sicura dei fatti.  
Per il figlio rispose che la testimonianza di un ragazzo di  
12-13 anni non avrebbe avuto importanza - Non ho altro da dire

L. G. S.  


Vincenzo Bultrone

M. Merini

(Segue Esame teste Dott. Bulone)

Ora, prima di allontanarsi

D. R.

La Signora Gulino e il figlio non mi precitarono dove  
essi videro il Marciaute il giorno delle uccisioni. Segue  
né io pensai di chiederglielo - Essi mi dissero che lo  
avevano visto nel pomeriggio -

L. C. S.

Vincenzo Bulone

D. R.

Alfano

# PROCESSO VERBALE

## di esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. di proc. pen.)

DL

*L'anno millenovecento*

il giorno 14

del mese di *luglio*

*alle ore*

no leisure.

Avanti di Noi *St. Marino Astorino*

(1) *Giuseppe Antonio del Vicerame di S. Luce*

Reg. Gener.  
Uff. Istruz. o Sez. Acc.

Reg. Gener.  
Pretura

assistiti da *S. Antonio* Cancelliere

È comparsa in seguito di <sup>(3)</sup> estensione

*al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di procedura penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire tutta la verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 372 del Codice penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.*

*Interrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o d'interessi che abbia con le parti private nel procedimento di cui trattasi* <sup>(4)</sup>.

**Risponde :**

Song: Whistles Eliza in English. In  
Nicol's Di. a. 18 In Linnaea. & some other  
such often Whistles Aurora.

Quindi interrogato opportunamente sui fatti e le circostanze, risponde: <sup>(5)</sup> *In questa occasione alla signora di*  
*20 aprile, ella si trovava nel suooggio*  
*certa Giulina moglie di un calzolaio. L'idea*  
*me in quei giorni, si diceva non fosse*

(1) Giudice Istruttore, Consigliere della Sezione Istrutt., Pretore, Procuratore della Repubblica e Procuratore Generale (art. 297, 357, 391, 392, 398 C. p. p.).

(2) Cancelliere, segretario.

(3) Citazione od avviso verbale, o presentazione spontanea (art. 353, 354 C. p. p.).

(4) Nonchè sulle altre circostanze che servano per valutare la di lui credibilità.

(5) Per il caso di testimone renitente, falso o reticente, (v. art. 359 C. p. p.).

di Marciano L'Espresso, informato dall'assindolo di via  
fratello, aveva dichiarato all'autorità giudiziaria che il  
dell'Espresso si trovasse a Roma, la Commissione avrebbe  
tale fatto. La Giulio mi disse allora che, essendo vicino  
la casa del Marciano, aveva potuto notare che il primo  
giornale lo stesso si trovasse in piazza, in quanto lei  
lo aveva visto, dopo l'arresto, che l'Espresso di via  
non, mentre riprende, dentro casa, hanno preso capo  
che si era a tale Commissione erano presenti anche altre  
persone, di cui tuttavia non sono in grado di fornire  
alcuna indicazione. Subito che nel negozio entravano  
si vedevano continuamente persone.

S.R.: Sento che la Giulio, nella sua deposizione resa a S.S.,  
ha escluso tale circostanza, dicendo non aver visto che  
la casa il Marciano in piazza e primo giornale e che  
molto la casa non sono in grado di casa del Marciano.  
Lo ricordo nel dire che la Giulio fece a me la predetta  
dichiarazione e che il fatto che le due cose non sono vi-  
sibili l'una dall'altra non ha valore alcuno perché la  
Giulio poteva anche trovarsi a parlare davanti casa  
Marciano. Sono presenti, che la Giulio per andare o  
ritornare dalla propria casa deve passare dalla strada  
del Marciano.

S.R.: Il marito della Giulio era, da antica data, divenuto com-  
pagno di mio fratello.  
Non ho altro da dire.

S.C.S.

Miraglia Eloisa in Taghetti

*[Firma]*

*[Firma]*

## PROCESSO VERBALE

di esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. di proc. pen.)

DI

L'anno millenovecento 19 il giorno 16  
del mese di Agosto alle ore 11  
in Sei.

Reg. Gener.  
Uff. Istruz. o Sez. Acc.

Reg. Gener.  
Pretura

Avanti di Noi Il M. Mercio Aristonico  
Giudice Istruttore del Tribunale di Lucca

assistiti da Luigi Cancelliere

È comparsa in seguito di (3) citazione  
al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di procedura penale viene  
fatto avvertimento dell'obbligo di dire tutta la verità e null'altro che  
la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 372 del  
Codice penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di  
parentela o d'interessi che abbia con le parti private nel procedimento  
di cui trattasi <sup>(4)</sup>.

Risponde:

Sono: Rebulla Giulio f. Adolfo di  
a. 53 da Legnaro Maggiore (Cassino)  
resid. a Lucca - nipote del mioo M. C.  
regia Reg. Accusato.

Quindi interrogato opportunamente sui fatti e le circostanze, ri-  
sponde: (5) che non so precisare, ma

successiva alle deposizioni del 20 aprile scorso  
effettuata dalla signora Marianna Elia, con  
già effine, in ante giudizio senza affari.

(1) Giudice Istruttore, Con-  
ciliere della Sezione Istrutt.,  
Procuratore della Re-  
pubblica e Procuratore Gene-  
rale (art. 297, 357, 391, 392,  
353 C. p. p.).

(2) Cancelliere, segretario.

(3) Citazione od avviso ver-  
bale, o presentazione sponta-  
nea (art. 353, 354 C. p. p.).

(4) Nonchè sulle altre cir-  
costanze che servano per va-  
lutare la di lui credibilità.

(5) Per il caso di testimone  
tentante, falso o reticente,  
c. art. 359 C. p. p.).

La Marcante riferisce il primo processo si trattava in  
maniera certa in camera, per cui lo ha visto sull'atto in  
cui gli espose, nella propria abitazione, della giun-  
ta esposta all'aria, io penso, unitamente al dott. Cu-  
lacci, si conferiva con la storia e fece di essere esposto  
nella circostanza. La Giuliana ha proscritto l'istituto e per-  
fino ad essere di essere esposto sotto questo ha sopra ri-  
ferito.

Il nostro procuratore la Giuliana dice di essere stato il procuratore  
la sera della notte fu certo di essere e con la Giuliana, però non  
conosceva nulla della storia, non per andare a procurare  
ad una sua vicina, che, se non con ricordo, chiama  
col nome di Marckia. Durante l'ora della Giuliana,  
il di lei figlio, suo moglie, mentre la Giuliana si accingeva  
per lasciare la vicina, il di lei figlio, di circa 19, o  
20 anni, che aveva seguito la procuratore, nella stanza  
vicina, conferiva alla storia. La Marcante era stato  
certo proprio la sera della notte, anche la Giuliana ha  
indietro per procurare esposta. Chiamata quel nome  
la vicina predetta, costei disse che non si ricordava bene  
se il Marcante si era trovato o no in camera la sera  
della notte predetta.

Sarebbe altro da dire.

T. C.: Quel giorno dopo io al dott. Culacci chiesi,  
se la Giuliana e la moglie e il figlio fossero disposti  
a testimoniare nella circostanza predetta, e la Giuliana  
rispose negativamente dicendo che la moglie non ricordava  
bene la storia e che il bambino non ricordava alcuna cosa.

*[Firma]*

Sott. Relatore Giuseppe

W. M.



(Legge emanata: R. della fine)

364

R. di Giulio e i suoi, anzi ora incetta, al nostro  
 stato, ora da circa un anno, e cioè dopo l'episodio  
 del 1888, si è discusso. Egli era dei più assidui e faceva  
 parte del gruppo di teste.

Un ho visto da lui

d. e. l.

Sott. R. della fine

Alcun

Alcun

MODULARIO

G. G. - a. c. - 387

Modello N. 14  
(Art. 90 del Reg.)Archeri Giudiziarie di AGRIGENTO

## ESTRATTO DEL REGISTRO

Le dichiarazioni fatte dai detenuti il 8/7/1947  
in esecuzione dell'art. 80 del Codice di procedura penale che si rimette ALLA  
Sezione Istruttori presso la Corte di  
d'ordine del registro 248 Appello di Palermo  
Generalità del detenuto SABELLA Antonino di Diego n. 6561  
Posizione giuridica: Imputato di omicidio

Richieste o dichiarazioni fatte di carattere giuridico: Nomino quale  
co-difensore di fiducia l'avv. Giuseppe GILLIUDZO  
ratto, confermato e sottoscritto. F.to Sabella n-  
tonino.

Richieste e dichiarazioni diverse:

Attestazioni:

Agrigento, addì 8/7/1947

Il Funzionario Delegato

IL DIRETTORE

MODULARIO  
G. - a.c. - 387Modello N. 14  
(Art. 90 del Reg.)Carceri Giudiziarie di AGRIGENTO

## ESTRATTO DEL REGISTRO

Le dichiarazioni fatte dai detenuti il 8/7/1947  
in esecuzione dell'art. 80 del Codice di procedura penale che si rimette all'Ufficio  
della Sezione Istruttori presso la Corte  
d'ordine del registro 246 di Appello PALERMO  
Generalità del detenuto: DI STEFANO Carmelo fu Filippo 6  
Posizione giuridica: Imputato di omicidio.

Richieste o dichiarazioni fatte di carattere giuridico: Nominò quale  
difensore di fiducia l'avv. Giuseppe GALIUSO.  
Atto, confermato e sottoscritto. Di Stefano Car-  
lo.

Richieste e dichiarazioni diverse:

Attestazioni:

Agrigento, addì 8/7/1947

Il Funzionario Delegato

IL DIRETTORE

Ord. 7 - 26-7-43 - Roma - Tip. Mantellate (500.000)

MODULARIO  
G.G. - c.c. - 387

Modello N. 1  
(Art. 90 del Reg.)

Uffici Giudiziari di AGRIGENTO

### ESTRATTO DEL REGISTRO

Le dichiarazioni fatte dai detenuti il 8/7/1947  
perme dell'art. 80 del Codice di procedura penale che si rimette ALLA  
Sezione Istruttoria presso la Corte di  
d'ordine del registro 247 Appello di PALERMO  
Generalità del detenuto: SICRISTO Francesco di Salvatore 656  
Posizione giuridica: Imputato di omicidio.

Richieste o dichiarazioni fatte di carattere giuridico: Domino quale  
difensore di fiducia l'avv. Giuseppe GALIUEZO/  
Letto, confermato e sottoscritto. F. To Segreto  
Francesco.

Richieste e dichiarazioni diverse:

Attestazioni.

Agrigento, addì 8/7/1947

Il Funzionario Delegato

IL DIRETTORE

## CORTE DI APPELLO DI PALERMO

## SEZIONE ISTRUTTORIA

posta a nota del \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
OGGETTO: Proc. contro Oliva Bartolomeo, e  
per omicidio in persona del R. Uziello  
Accusato  
\_\_\_\_\_ Prot. Allegati N. \_\_\_\_\_

Palermo, \_\_\_\_\_

17.7.1947

✓  
Apprendo completa la istruzione,  
si trasmettono gli atti all' Ill. M.  
S. P. Procuratore Generale per la stessa  
registrazione.

Il Carigiore delegato o.c. i. r.

M. S. M.

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo

Alla Sessione Istruttoria " " " "

Il sottoscritto Procuratore Legale, nell'interesse dei figli minori del Rag. Accursio Miraglia, assassinato a Sciacca il 4 gennaio 1947, e con riserva di costituzione di parte civile, espone e chiede quanto segue.

Trovassi alligato al processo Miraglia un "pro-memoria" sottoscritto dall'imputato Marciano il 21 aprile 1947 e inviato lo stesso giorno al Procuratore della Repubblica di Agrigento dal Direttore del carcere agrigentino, ma non scritto dallo stesso Marciano.

Il fatto è di una gravità eccezionale, ove si pensi che Marciano era in stato di segregazione cellulare, non essendo stato ancora interrogato dal magistrato.

Portanto - tenuto conto che Marciano non eccipisce alcun alibi quando viene interrogato dagli ufficiali di polizia giudiziaria; tenuto altresì conto che egli eccipisce l'alibi dopo parecchi giorni dalla confessione con un "pro-memoria non scritto da lui" - si deve necessariamente ritenere che Marciano non sapeva di avere un alibi quando venne interrogato dalla polizia e che questo gli fu procurato in un secondo tempo, dopo l'arresto.

La v'ha di più.

Marciano viene interrogato dal Consigliere Merenda e dal Sostituto Cesti il 26 aprile, cioè dopo pochissimi giorni dalla presentazione del "pro-memoria non scritto da lui."

Abbene, mentre nel "pro-memoria" Marciano parla sempre in forma corta, indicando con precisione e sicurezza le diverse date riguardanti la sua attività nel periodo in cui fu consumato il delitto, invece nell'interrogatorio usa la forma dubitativa, non sapendo precisare ad esempio se egli arrivò a Sciacca il giorno sei oppure il sette gennaio, e se arriva a Padova il giorno uno oppure il due dello stesso mese. Inoltre, mentre nel "pro-memoria" afferma che a Padova dormì in un albergo, invece nell'interrogatorio afferma che a Padova dormì in una pensione, in ciò smentito dalle schedine di albergo

anno 20-9-1947

go presentate dai suoi difensori, cioè dagli estensori del "pro-memoria".  
D'altra parte è pure da osservare che l'alibi documentale di Marciante non è perfetto, ma vulnerabile almeno in due punti. Nonostante apposite e ripetute ricerche il Comandante la Stazione dei Carabinieri di Piove di Sacco e la Questura di Padova hanno insistito nell'affermare che "presso lo schedario dei forestieri di Piove di Sacco (dove si sarebbe recato Marciante il tre gennaio) non è stata rinvenuta la schedina relativa a Marciante". E il Maggiore dei Carabinieri Pisani ha insistito nell'affermare giudiziarmente che l'Avv. Sammaritano ebbe con sicurezza a dichiarargli di "aver visto Marciante a Sciacca l'uno o il due gennaio".

Quid juris, pertanto ?

Dev'essere innanzi tutto accertato che il "pro-memoria" firmato da Marciante non è stato scritto da lui. Dev'essere, poi, ordinata la continuazione dell'istruttoria per accertare chi ha scritto il "pro-memoria" anzidetto, con tutti i provvedimenti del caso, disciplinari e giudiziari a carico dei responsabili.

In particolare l'autorità giudiziaria non ~~potrà~~<sup>dovrà</sup> accontentarsi di quanto potrà dire Marciante in sua difesa, affermando eventualmente che il "pro-memoria" fu scritto da uno scrivanello del carcere. In tale ipotesi l'autorità giudiziaria dovrà interrogare lo scrivanello, farlo scrivere sotto dettatura e confrontare lo scritto col "pro-memoria".

Comunque, poi, dovrà tenere in considerazione che gli scrivanelli dentro i carceri sono continuamente a contatto con l'ambiente esterno e che quindi i difensori di Marciante avranno potuto parlare con lo scrivanello, spiegando a quest'ultimo come doveva scrivere il "pro-memoria" da far firmare a Marciante.


Tra tutto ciò val quanto dire che l'alibi documentale di quest'ultimo, sul quale è basata la requisitoria del P.M., si presenta con gravissime breccie, perde ogni dommatica attendibilità ed esaminato criticamente - in connessione con tutte le altre risultanze processuali - dimostra di avere scarso valore probatorio. In altre parole, gli indizi a carico degli imputati sono più che sufficienti per il loro rinvio a giudizio.

20/9/42

*Alfonso T. C.*

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo

Alla Sezione Istruttoria " " "



Il sottoscritto Procuratore Legale, nell'interesse dei figli minori del Rag. Accursio Miraglia, assassinato a Sciacca il 4 gennaio 1947, e con riserva di costituzione di parte civile, espone e chiede quanto segue.

Trovasi alligato al processo Miraglia un "pro-memoria" sottoscritto dall'imputato Marciante il 21 aprile 1947 e inviato lo stesso giorno al Procuratore della Repubblica di Agrigento dal Direttore del carcere agrigentino, ma non scritto dallo stesso Marciante.

Il fatto è di una gravità eccezionale, ove si pensi che Marciante era in stato di segregazione cellulare, non essendo stato ancora interrogato dal magistrato.

Pertanto. — tenuto conto che Marciante non eccepisce alcun alibi quando viene interrogato dagli ufficiali di polizia giudiziaria; tenuto altresì conto che egli eccepisce l'alibi dopo parecchi giorni dalla confessione con un "pro-memoria non scritto da lui" — si deve necessariamente ritenere che Marciante non sapeva di avere un alibi quando venne interrogato dalla polizia e che questo gli fu procurato in un secondo tempo, dopo l'arresto.

Ma v'ha di più.

Marciante viene interrogato dal Consigliere Merenda e dal Sostituto Sesti il 26 aprile, cioè dopo pochissimi giorni dalla presentazione del "pro-memoria non scritto da lui."

Ebbene, mentre nel ~~pr~~ "pro-memoria" Marciante parla sempre in forma certa, indicando con precisione e sicurezza le diverse date riguardanti la sua attività nel periodo in cui fu consumato il delitto, invece nell'interrogatorio usa la forma dubitativa, non sapendo precisare ad esempio se egli arrivò a Sciacca il giorno sei oppure il sette gennaio, e se arriva a Padova il giorno uno oppure il due dello stesso mese. Inoltre, mentre nel "pro-memoria" afferma che a Padova dormì in un albergo, invece nell'interrogatorio afferma che a Padova dormì in una pensione, in ciò smentito dalle schedine di alber-